



COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari

STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/94.

Publicato per trenta giorni consecutivi con decorrenza 12.4.2000.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 Configurazione giuridica

1. Il Comune di Decimomannu è Ente Locale autonomo, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale dello Stato, secondo i principi inderogabili fissati dalle Leggi della Repubblica e nel rispetto delle norme dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e del presente Statuto.

ARTICOLO 2 Territorio, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Decimomannu si estende per Kmq.28.06, confinante :
 - a nord con il Comune di Villasor e il Comune di San Sperate;
 - a sud con il Comune di Uta;
 - a est con il Comune di Assemmini;
 - a ovest con il Comune di Villaspeciosa.
2. L'estensione del territorio comprende un'isola amministrativa che confina con i Comuni di Siliqua, Uta e Villaspeciosa.
3. La sede legale del Comune è fissata presso il Palazzo Municipale dove normalmente esercitano le loro funzioni gli organi comunali.
4. Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 29.01.1991.
5. Il Regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso dello Stemma ad Enti o Associazioni operanti nel territorio comunale.

ARTICOLO 3 Uso della Bandiera

1. Il Comune fa uso della Bandiera Nazionale, della Bandiera della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Unione Europea e del proprio Gonfalone secondo la disciplina vigente in materia.
2. Ogniqualvolta la Legge prevede l'esposizione della Bandiera Nazionale, essa è accompagnata dai vessilli di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4 Lingua sarda

1. La lingua sarda è patrimonio della comunità, ad essa è garantita la medesima dignità

sociale della lingua italiana.

2. Nel Consiglio Comunale, nelle riunioni di Giunta e nelle Commissioni può essere liberamente usata la lingua sarda, fermo restando che la lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del Consiglio.
3. I cittadini sono liberi di servirsi della lingua sarda nei rapporti con l'Amministrazione e le istituzioni comunali.

ARTICOLO 5

Finalità

Il Comune:

1. ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti da Leggi dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna;
2. esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da Leggi Statali e Regionali secondo il principio di sussidiarietà;
3. rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale;
4. garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche del Comune, il diritto all'informazione e alla trasparenza sull'attività amministrativa e alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto.
5. svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 6

Sicurezza Sociale

1. Il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a:
 - a) garantire le libere attività della Comunità, agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
 - b) promuovere iniziative mirate all'elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale;
 - c) realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
 - d) rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l'obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali;
 - e) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
 - f) riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola nei casi di accertato, effettivo bisogno.

ARTICOLO 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. I valori naturali, storici ed artistici sono patrimonio della collettività e delle generazioni future.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la salvaguardia del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
3. Promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico della Comunità, ne garantisce la fruizione da parte della collettività e promuove ed incoraggia attività volte a tal fine.

ARTICOLO 8

Promozione cultura, sport e tempo libero

1. Il Comune:
 - a) promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni popolari
 - b) provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali attraverso un servizio pubblico di biblioteca, al fine di:
 - mettere a disposizione di tutti la testimonianza del pensiero dell'uomo;
 - documentare, conservare e valorizzare la memoria storica ed il patrimonio culturale della comunità;
 - c) incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per raggiungere tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, associazioni di volontariato ed associazioni.
3. Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 9

Sviluppo economico

1. Il Comune:
 - a) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sostiene il diritto di libertà e di organizzazione dei lavoratori;
 - b) promuove lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché dell'industria ad esse collegata;
 - c) adotta iniziative atte a stimolare e sviluppare l'artigianato e l'impresa artigiana, con particolare riguardo all'artigianato artistico;
 - d) coordina le attività commerciali e organizza la rete di distribuzione commerciale in funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore;
 - e) promuove e sostiene forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili.

ARTICOLO 10

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune:

- a) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività industriali, artigianali e commerciali;
- b) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
- c) governa e, per la parte di propria competenza, attua la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
- d) predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;
- e) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 11

Circolazione e trasporti

1. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche.

ARTICOLO 12

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Il Comune:

- a) assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività ed attua il programma economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio;
- b) realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio.

ARTICOLO 13

Partecipazione

1. Il Comune:

- a) realizza la propria Autonomia valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
- b) riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e, a tal fine, si dota di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- c) attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo modalità

stabilite dal presente statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 14 **Servizi Pubblici**

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che, per la loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi e a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) l'istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 15 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 16 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed opera ispirando la propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e, in sua assenza, dal consigliere anziano.
3. Il Consiglio Comunale:
 - a) adotta gli atti fondamentali specificamente demandategli dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto;
 - b) esercita il controllo generale sull'attività politico amministrativa del Comune, attraverso la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinarne l'attività e mantenere una unitarietà d'azione per il raggiungimento degli obiettivi.
4. Disciplina l'organizzazione delle attività comunali attraverso l'adozione di specifici regolamenti ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. L'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 17 Elezioni - Poteri - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico – amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 18 Funzione di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo mediante l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
2. Stabilisce i criteri per l'esame dei rilievi e delle proposte del Collegio dei Revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina,

alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. A tale scopo, il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quelli di approvazione delle linee programmatiche di governo e qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi in tale seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ARTICOLO 19 **Funzioni di controllo**

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di controllo e partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori mediante:
 - a) l'individuazione di forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
 - b) la statuizione dei termini e delle modalità per la presentazione da parte del Sindaco della relazione annuale sull'attività di gestione;
 - c) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società appartenenti al Comune;
 - d) la fissazione di principi direttivi per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.

ARTICOLO 20 **Funzione organizzativa**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, pertanto, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, stabilisce con apposito regolamento, da approvarsi e modificarsi a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune, la propria organizzazione e funzionamento.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina, tra l'altro:
 - a) i poteri e le attribuzioni della presidenza
 - b) la costituzione di Gruppi Consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni;
 - c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
 - d) le procedure di convocazione delle sessioni, il termine, la località ed il domicilio eletto, per la consegna degli avvisi;
 - e) le forme e le modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
 - f) il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - g) le modalità e forme di votazione, con previsione, per le segrete, di nomina degli scrutatori;
 - h) i casi di astensione dei Consiglieri comunali;
 - i) le modalità di presentazione della documentazione e di verbalizzazione;
 - j) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio prima della seduta;
 - k) il diritto di iniziativa deliberativa dei singoli Consiglieri comunali e la formulazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - l) le modalità di presentazione e sottoscrizione della mozione di sfiducia;
 - m) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti;
 - n) le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse

finanziarie.

ARTICOLO 21 **Prima adunanza**

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16.05.1960 n°570.
2. Tale seduta è presieduta dal Sindaco che la convoca entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta ed alla votazione possono partecipare i Consiglieri della cui causa ostantiva si discute.

ARTICOLO 22 **Comunicazione dei componenti della Giunta e linee programmatiche di governo**

1. Dopo la convalida degli eletti, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
2. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Le linee programmatiche sono discusse ed approvate, con voto palese, a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.
4. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione del richiedente.

ARTICOLO 23 **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dalla Legge e dal Regolamento.

ARTICOLO 24 **Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con funzioni referenti, di controllo e di garanzia, consultive su tutti gli argomenti che la Giunta, il Sindaco ed i Consiglieri, nell'ambito dei propri diritti d'iniziativa, riterranno necessario esaminare.
2. Le minoranze sono garantite nell'esercizio del diritto e nella partecipazione alla vita e alla

dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento, che disciplinerà, altresì, la natura, la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione di controllo e garanzia.

3. Il Regolamento stabilisce la loro caratterizzazione, la loro composizione e le loro competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti costituite provvedono nella prima seduta alla nomina di un Presidente ed un Vice Presidente nel proprio seno.
5. Le Commissioni Consiliari Permanenti:
 - a) esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco con le procedure all'uopo stabilite;
 - b) esprimono, a richiesta della Giunta o del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - c) svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio Comunale;
 - d) possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori ed i Revisori dei conti, gli organi di partecipazione, i funzionari ed i rappresentanti delle forze politiche, sociali ed economiche, per l'esame di specifici argomenti;
 - e) sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.
5. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune: notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della generale funzione di vigilanza e controllo. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, comunque i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Alle Commissioni Consiliari Permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 25

Commissioni Speciali

1. Speciali Commissioni possono essere costituite, su proposta della Giunta Comunale o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, per l'esame di questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze ordinarie delle Commissioni Permanenti.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti a disposizione ed il termine per la conclusione dei lavori.

ARTICOLO 26

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano i cittadini del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. La carica di Consigliere è gratuita, salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. Le indennità spettanti ai Consiglieri, in relazione alle funzioni ed attività svolte, sono stabilite dalla Legge. L'indennità è riconosciuta sotto forma di gettone di presenza. A richiesta il gettone può essere trasformato in una indennità di funzione da riconoscersi nei modi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 27 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n°241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate, delibera in merito.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ARTICOLO 28 Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere:
 - a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale ed ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni;
 - b) ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'espletamento di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
 - c) è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

ARTICOLO 29 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere presentate per iscritto al Sindaco devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni possono, altresì, essere formalmente dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art.39

comma 1 lett.b) n°2 della Legge n°142/90.

ARTICOLO 30 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi politici formati da almeno due componenti. È consentita la costituzione di un gruppo politico anche di un singolo consigliere, a condizione che tale consigliere sia l'unico rappresentante di una lista partecipante alla competizione elettorale.
2. I componenti di ciascun gruppo sono tenuti a far pervenire, nel termine fissato dal Sindaco, la designazione scritta e sottoscritta del nominativo del Consigliere incaricato di esercitare le funzioni di Capogruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.
4. E' istituita, presso il Comune, la Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Le funzioni della Conferenza dei Capi Gruppo, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 31 **La Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale:
 - a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione delle linee programmatiche ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
 - b) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso al quale, nei modi previsti dai Regolamenti, riferisce annualmente sull'attività svolta.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

- j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non attribuite espressamente dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- k) autorizza la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- m) fissa, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale, se nominato;
- n) approva il Piano Esecutivo di Gestione.

ARTICOLO 32

Composizione ed organizzazione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero che può variare da 4 a 6 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco;
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale;
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 33

Nomina e requisiti del Vicesindaco e degli Assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono, comunque, far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale

ARTICOLO 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che

disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.
5. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri determinati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ARTICOLO 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nella veste di autorità locale della protezione civile, informa la popolazione su eventuali situazioni di pericolo per calamità naturali che rendano necessari interventi della protezione civile.
 - f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo. Tale nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario in carica è confermato;
 - g) revoca il segretario comunale con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art.17 comma 71 della Legge 15.05.1997 n°127;
 - h) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale, quando non risulta stipulata la convenzione prevista dal comma 3 dell'art.51 bis della Legge 142/90 e in ogni altro caso quando il direttore non è stato nominato;
 - i) nomina il Direttore generale, previa deliberazione della Giunta Comunale;

j) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

k) nomina il nucleo di valutazione.

ARTICOLO 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i Rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 37

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ARTICOLO 38

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 39 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune:

- a) informa la propria attività amministrativa ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della partecipazione e della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- b) assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
- c) disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi, secondo i principi della legge n°241/90;
- d) assoggetta l'attività amministrativa al controllo di gestione, determinando strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati.

ARTICOLO 40 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, al Direttore (se nominato) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi della gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le Rappresentanza Sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 41 Verifica dei risultati

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla lett. d) dell'art. 39 viene istituito un nucleo di

valutazione che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.

2. La composizione e il funzionamento del nucleo saranno disciplinati da apposito Regolamento.

ARTICOLO 42

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario comunale, il Direttore, se nominato, il Responsabile degli uffici e servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico fisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile degli uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

ARTICOLO 43

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco che lo ha nominato, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. In particolare, spetta al Segretario:
 - a) dirigere, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, l'attività di tutti i Responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa;
 - b) prendere parte con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale;
 - c) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - e) riferire al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

ARTICOLO 44

Il Direttore Generale

1. Il Direttore generale cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili degli uffici e dei servizi nell'attuazione degli obiettivi programmatici e nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.
2. Il Comune può provvedere alla nomina del Direttore Generale in forma associata con altri Comuni.
3. Se il Comune non provvede alla nomina del Direttore in forma associata con altri Comuni, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art.51 bis della legge 142/90, compete al Segretario la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi.
4. Al Segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore con provvedimento sindacale, ai sensi dell'art.51 bis, ultimo comma, della legge 142/90.

ARTICOLO 45

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

ARTICOLO 46

Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) è riservato alle donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;
 - b) è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento;
 - c) i regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 47

Principi

1. Il Comune provvede nell'ambito delle proprie competenze alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

ARTICOLO 48

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.

ARTICOLO 49 Aziende Speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione e del Direttore compete al Sindaco. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione contabile e finanziaria, nonché forme autonome di verifica gestionale
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

ARTICOLO 50 Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione

ARTICOLO 51 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 52 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ARTICOLO 53 Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, o riguardi materie concernenti il traffico, la costruzione di opere pubbliche e private di uso pubblico, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 54 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Sono redatti dettagliati inventari di tutti i beni comunali, secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 55 Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, che stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
2. Il Regolamento di contabilità del Comune stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del D.Lgs. 77/95 e delle altre leggi vigenti in materia.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ARTICOLO 56 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ARTICOLO 57 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre

osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

ARTICOLO 58

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 59

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

ARTICOLO 60

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri, di cui uno espressione della minoranza consiliare.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. L'attività del Collegio dei Revisori, i rapporti con gli organi del Comune e le modalità di espletamento delle proprie funzioni sono disciplinati dal Regolamento di contabilità del Comune.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ARTICOLO 61 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'effettiva partecipazione popolare all'attività politica e amministrativa del Comune si realizza secondo i principi stabiliti dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990 n. 241. Nell'ambito della propria struttura, il Comune attua il principio della trasparenza dei propri atti mediante costituzione dello speciale "Ufficio delle Relazioni con il Pubblico".
3. Il Comune cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei all'informazione sui propri programmi, decisioni e provvedimenti, organizzando incontri, convegni ed ogni altra opportuna iniziativa volta a favorire la partecipazione popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ARTICOLO 62 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

ARTICOLO 63 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore

riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 64 Istanze e petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono intervenire con istanze e petizioni nei procedimenti di programmazione o per promuovere interventi tesi alla tutela di interessi collettivi. Tali istanze e petizioni vengono acquisite al protocollo generale del Comune o vengono trasmesse al Comune con lettera raccomandata.
2. Le richieste sono indirizzate al Sindaco, che le trasmette immediatamente all'organo competente per materia.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale, per istanze e petizioni di propria competenza, rispondono entro trenta giorni dal loro deposito.
4. Le istanze e le petizioni di competenza del Consiglio Comunale vengono trasmesse alla competente Commissione consiliare permanente che, dopo l'esame di ammissibilità, da effettuarsi entro venti giorni, le inoltra al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da tenersi entro i successivi venti giorni.
5. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli interessati partecipano nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n°241.

ARTICOLO 65 Interrogazioni

1. Gli organismi della partecipazione possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite nel Regolamento.

ARTICOLO 66 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte rispettivamente, in articoli o in schemi di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell'anno precedente e depositata con la firma autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni raccolte.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) regolamenti interni di organizzazione;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa prevedendo, tra l'altro, che i promotori delle proposte possano essere assistiti dalla segreteria comunale.
5. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta, presenta la sua relazione al

Consiglio Comunale, entro trenta giorni.

6. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

ARTICOLO 67 **Referendum consultivo**

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al dodici per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi su questioni a rilevanza generale su materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità.
2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del consiglio comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le modalità di raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto comunali o provinciali

ARTICOLO 68 **Verifica firme ed ammissibilità del referendum su iniziativa popolare**

1. Gli Uffici comunali verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum. Qualora il Segretario Comunale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco, al Comitato promotore e alla competente commissione consiliare.
2. La predetta commissione procede all'esame di ammissibilità e ha facoltà di proporre, se lo ritiene necessario, al comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
3. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la commissione ne dà comunicazione al Consiglio Comunale per l'adozione della conseguenziale deliberazione.

ARTICOLO 69 **Svolgimento del Referendum: effetti.**

1. Il Regolamento Comunale disciplina le modalità per lo svolgimento dei Referendum consultivi.
2. Per la validità dei risultati del Referendum è necessaria la partecipazione del 50 per cento dei cittadini elettori.
3. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla

risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum
5. Il Referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre.

CAPO IV TRASPARENZA

ARTICOLO 70 Forme di pubblicità e diritto di accesso.

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, le iniziative del Comune, degli Enti e Aziende da esso dipendenti, sono rese pubbliche utilizzando gli strumenti di comunicazione esistenti e promuovendone, se ritenuto opportuno, altri.
2. Un apposito Regolamento disciplina sia le forme di pubblicità dell'attività amministrativa, sia il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti.

CAPO V ATTIVITÀ' NORMATIVA

ARTICOLO 71 Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, adotta Regolamenti di organizzazione, di esecuzione ed indipendenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) nelle materie ad esso demandate dalle Leggi e dallo Statuto;
 - c) nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.

ARTICOLO 72 Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. La disciplina regolamentare incontra i seguenti limiti:
 - a) non può contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi, con i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) l'efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non può contenere norme a carattere particolare;
 - d) non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non può essere abrogata che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento disciplina l'intera materia già dettata dal Regolamento anteriore.

ARTICOLO 73

Procedimento per la formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun gruppo consiliare, alla Giunta e all'iniziativa popolare.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato e dalla Regione recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
4. I Regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza ai cittadini e da chiunque ne abbia interesse.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 74 Modalità

1. Le deliberazioni di revisione statutaria sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.4 comma 3 della Legge 8 giugno 1990 n°142.
2. Nessuna revisione del presente Statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte se non sia trascorso almeno un anno dalla deliberazione di diniego.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente. Il nuovo Statuto diviene operante dal giorno della sua entrata in vigore.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di Ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle stesse.
5. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ARTICOLO 75 Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale ed i Regolamenti di competenza sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora adottati devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme approvate prima dell'entrata in vigore della presente modifica allo Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle o adattarle al nuovo Ordinamento comunale.

ARTICOLO 76 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Configurazione giuridica	pag. 1
Art.2 - Territorio, Stemma e Gonfalone	pag. 1
Art.3 - Uso della Bandiera	pag. 1
Art.4 - Lingua sarda	pag. 1
Art.5 - Finalità	pag. 2
Art.6 - Sicurezza Sociale	pag. 2
Art.7 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico	pag. 3
Art.8 - Promozione cultura, sport e tempo libero	pag. 3
Art.9 - Sviluppo economico	pag. 3
Art.10 -Assetto ed utilizzo del territorio	pag. 4
Art.11 -Circolazione e trasporti	pag. 4
Art.12 -Programmazione economico - sociale e territoriale	pag. 4
Art.13 -Partecipazione	pag. 4
Art.14 -Servizi Pubblici	pag. 5

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 15 - Organi	pag. 6
Art. 16 - Il Consiglio Comunale	pag. 6
Art. 17 - Elezione - Poteri - Durata in carica	pag. 6
Art. 18 - Funzione di indirizzo	pag. 6
Art. 19 - Funzioni di controllo	pag. 7
Art. 20 - Funzione organizzatoria	pag. 7
Art. 21 - Prima adunanza	pag. 8
Art. 22 - Comunicazione dei componenti della Giunta e linee programmatiche di governo	pag. 8
Art. 23 - Pubblicità delle sedute	pag. 8
Art. 24 - Commissioni Consiliari Permanenti	pag. 9
Art. 25 - Commissioni Speciali	pag. 9
Art. 26 - I Consiglieri Comunali	pag.10
Art. 27 - Doveri del Consigliere	pag.10
Art. 28 - Poteri del Consigliere	pag.10
Art. 29 - Dimissioni del Consigliere.....	pag.11
Art. 30 - Gruppi Consiliari	pag.11
Art. 31 - La Giunta Comunale	pag.11
Art. 32 - Composizione ed organizzazione	pag.12
Art. 33 - Nomina e requisiti del Vicesindaco e degli Assessori.....	pag.13
Art. 34 - Il Sindaco	pag.13
Art. 35 - Attribuzioni di amministrazione	pag.13
Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza	pag.14

Art. 37 - Attribuzioni di organizzazione	pag.14
Art. 38 - Vicesindaco	pag.15

TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39 - Principi e criteri direttivi	pag.16
Art. 40 - Regolamento degli uffici e dei servizi	pag.16
Art. 41 - Verifica dei risultati	pag.17
Art. 42 - Diritti e doveri dei dipendenti	pag.17
Art. 43 - Il Segretario Comunale	pag.17
Art. 44 - Il Direttore Generale	pag.18
Art. 45 - Organizzazione degli uffici e del personale.....	pag.18
Art. 46 - Pari opportunità	pag.18

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 47 - Principi	pag.19
Art. 48 - Forme di gestione dei servizi pubblici	pag.19
Art. 49 - Aziende Speciali	pag.19
Art. 50 - Istituzioni	pag.20
Art. 51 - Convenzioni	pag.20
Art. 52 - Consorzi	pag.20
Art. 53 - Accordi di programma.....	pag.21

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 54 - Demanio e patrimonio	pag.22
Art. 55 - Ordinamento	pag.22
Art. 56 - Attività finanziaria del Comune.....	pag.22
Art. 57 - Bilancio comunale	pag.22
Art. 58 - Rendiconto della gestione.....	pag.23
Art. 59 - Attività contrattuale.....	pag.23
Art. 60 - Revisione economico finanziaria.....	pag.23

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 61 - Partecipazione popolare.....	pag.24
--	--------

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 62 - Associazionismo	pag.24
Art. 63 - Volontariato.....	pag.24

CAPO III - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 64 - Istanze e petizioni	pag.25
Art. 65 - Interrogazioni.....	pag.25
Art. 66 - Diritto di iniziativa	pag.25
Art. 67 - Referendum consultivo.....	pag.26
Art. 68 - Verifica firme ed ammissibilità del referendum su iniziativa popolare.....	pag.26
Art. 69 - Svolgimento del Referendum: effetti.....	pag.27

CAPO IV - TRASPARENZA

Art. 70 - Forme di pubblicità e diritto di accesso.....	pag.27
---	--------

CAPO V - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 71 - Regolamenti.....	pag.27
Art. 72 - Ambito di applicazione dei Regolamenti.....	pag.27
Art. 73 - Procedimento per la formazione dei regolamenti.....	pag.28

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 74 - Modalità.....	pag.29
Art. 75 - Disposizioni finali e transitorie.....	pag.29
Art. 76 - Entrata in vigore.....	pag.29